



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzo delle sostanze minerali

(art. 3 L.P. 24 ottobre 2006 n. 7)

MODIFICA DELLA RELAZIONE DEL PIANO CAVE 2024

Approvata con deliberazione della Giunta provinciale
n. 1834 del 15 novembre 2024

Il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (“Piano Cave”), approvato nel suo 4° aggiornamento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 del 10 ottobre 2003, è stato oggetto delle seguenti modifiche alla **relazione** allegata al medesimo:

nel **2017**:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1647 del 13 ottobre 2017 - Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 “Disciplina dell'attività di cava” - articolo 3, comma 1, lettera g bis): approvazione dei criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti delle cave di porfido;

nel **2018**:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1123 del 29 giugno 2018 - Modifica alla Relazione del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 4 - comma 10 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Cembra Lisignago;

nel **2022**:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 221 del 18 febbraio 2022 - Modifica alla Relazione del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 4 - comma 10 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, in relazione all'area estrattiva “Cunette” ricadente nel comune di Avio.

Nel **2024** la relazione viene ulteriormente modificata da:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1834 del 15 novembre 2024 - Art. 4 comma 10 bis della Legge provinciale sulle cave n. 7/2006. Adeguamenti tecnico-amministrativi al Piano cave: modifiche di natura cartografica e alla Relazione del Piano.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1834

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art. 4 comma 10 bis della Legge provinciale sulle cave n. 7/2006. Adeguamenti tecnico-amministrativi al Piano cave: modifiche di natura cartografica e alla Relazione del Piano.

Il giorno **15 Novembre 2024** ad ore **14:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

FRANCESCA GEROSA

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesse.

L'articolo 3 della Legge provinciale n. 7 del 2006 "Disciplina dell'attività di cava", che ha abrogato e sostituito la precedente Legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, prevede che la Giunta provinciale approvi il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, anche Piano cave, e ne individua i contenuti; il Piano cave ha durata indeterminata e può essere sottoposto ad aggiornamenti e varianti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1620 di data 6 marzo 1987 è stato approvato ai sensi della l.p. n. 6/1980 il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, più volte aggiornato.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 del 10 ottobre 2003 è stato approvato il 4° aggiornamento del Piano cave, tuttora vigente.

Il Piano cave è stato oggetto di successive varianti, e da ultimo in data odierna è stata approvata, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettera b), della Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, una variante puntuale relativa alla TAV 7 - porfido "Val Scorzai" - Comune di Cembra Lisignago.

Il comma 10 bis dell'art. 4 della Legge provinciale sulle cave 24 ottobre 2006, n. 7 stabilisce che:

- il Piano cave può essere modificato d'ufficio con una procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio, o nel caso di modifiche amministrativo-procedurali della Relazione del Piano cave che non comportano variazioni cartografiche;
- la procedura semplificata è adottata anche per le modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici, anche connessi alla georeferenziazione, e per le modifiche di natura cartografica, che non comportano la modifica di aree estrattive;
- le modifiche previste da questo comma, ad eccezione dello stralcio di aree non esaurite o non ripristinate, costituiscono adeguamento tecnico-amministrativo che non comporta variante del Piano cave.

Il Servizio Industria Ricerca e Minerario ha accertato la necessità di effettuare degli adeguamenti tecnico-amministrativi al Piano cave, ai sensi del citato comma 10 bis, che consistono in:

- a) una modifica delle tavole cartografiche dell'area estrattiva "Val Scorzai", nel Comune di Cembra-Lisignago (TAV. 7 del Piano cave);
- b) una modifica amministrativo-procedurale alla Relazione del Piano cave (paragrafo 3.6. "Attuazione del piano").

Riguardo alla modifica di natura cartografica, dal raffronto tra la Carta Tecnica Provinciale e la ortofoto 2023, è stato riscontrato che il sedime della strada provinciale SP 96 che taglia l'area estrattiva "Val Scorzai", nel Comune di Cembra-Lisignago (TAV. 7 del Piano cave), è sfasato rispetto al reale andamento della strada stessa. Conseguentemente si rende necessario un adeguamento del perimetro dell'area estrattiva.

La proposta di modifica è stata sottoposta all'esame del Comitato tecnico interdisciplinare cave, che con verbale di deliberazione n. 23 del 24 ottobre 2024 ha espresso parere favorevole alla rettifica del perimetro dell'area estrattiva, così come rappresentata dalle tavole con ortofoto e carta tecnica (TAV. 7 del Piano cave), parti integranti e sostanziali del provvedimento.

La modifica amministrativo-procedurale alla Relazione del Piano cave, finalizzata a perseguire i principi di adeguatezza e semplificazione del sistema pubblico provinciale e garantire al più presto l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica dei macrolotti, interessa esclusivamente i Comuni del porfido e riguarda il paragrafo 3.6. "Attuazione del piano", come da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 221 di data 18/02/2022, e prevede l'eliminazione di alcune disposizioni desuete, introducendo una disposizione semplificatoria e alcune prescrizioni per il coordinamento della progettazione di aree estrattive limitrofe:

- al punto 3.6.1. "Programma di attuazione" la seguente disposizione:
"I Comuni che hanno approvato i lotti sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale e contenuti al successivo punto 3.7.1.1, alla scadenza del programma di attuazione non sono più soggetti all'obbligo di redigerne uno nuovo, se l'area del lotto è omogenea, ossia se comprende proprietà esclusivamente comunale o esclusivamente frazionale.
Il Programma di Attuazione è sempre obbligatorio (per i Comuni del porfido) se l'area estrattiva presenta la coesistenza di proprietà diverse (comunale, frazionale, privata)."
- al punto 3.6.2. "Prescrizioni particolari per l'attuazione del Piano", per i territori comunali di Lona-Lases e Fornace, le seguenti prescrizioni:
"L'area estrattiva per porfido PIANACCI deve essere oggetto di progettazione coordinata con le porzioni confinanti ricadenti nel territorio del comune di Fornace."
"L'area estrattiva per porfido PIANACCI - SLOPI - S. STEFANO - VAL DEI SARI deve essere oggetto di progettazione coordinata con le porzioni confinanti ricadenti nel territorio di Lona Lases."

Ai sensi del predetto art. 4 comma 10 bis, il Comitato tecnico interdisciplinare cave con deliberazione n. 23 del 24 ottobre 2024 ha espresso parere favorevole sulle modifiche sopra citate, proponendo quindi alla Giunta di sostituire il punto 3.6.1. "Programma di attuazione" come segue:

"I programmi di attuazione previsti dalla Legge provinciale sulle cave devono uniformarsi alle indicazioni del Piano prevedendo, in particolare per l'aspetto minerario ed in relazione alle singole situazioni e necessità, quanto segue:

- a) modalità, tempi e priorità nella coltivazione e relativo recupero ambientale delle aree;*
- b) modalità per la redazione di progetti di coltivazione razionali e, nel caso di due o più cave adiacenti, reciprocamente compatibili;*
- c) qualità, quantità, tipo e localizzazione delle infrastrutture necessarie alla coltivazione delle cave;*
- d) modalità, tempi e priorità di realizzazione delle infrastrutture;*
- e) individuazione delle strade comunali da declassificare, in quanto non più utilizzabili e di intralcio alla razionale coltivazione dei giacimenti;*
- f) eventuale indicazione delle aree dove è possibile effettuare la lavorazione del materiale estratto autorizzando appositi impianti.*

In considerazione della rilevanza delle aree estrattive individuate sul loro territorio, i comuni obbligatoriamente soggetti alla redazione del programma di attuazione sono:

- *ALBIANO;*
- *BASELGA DI PINÈ;*
- *FORNACE;*
- *LONA-LASES;*
- *TRENTO (solo per il porfido).*

I Comuni che hanno approvato i lotti sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale e contenuti al successivo punto 3.7.1.1, alla scadenza del programma di attuazione non sono più soggetti all'obbligo di redigerne uno nuovo, se l'area estrattiva è omogenea, ossia se comprende proprietà esclusivamente comunale o esclusivamente frazionale.

Il Programma di Attuazione è sempre obbligatorio (per i Comuni del porfido) se l'area estrattiva presenta la coesistenza di proprietà diverse (comunale, frazionale, privata).

Per questi comuni le domande di autorizzazione alla coltivazione non possono essere presentate prima della data di adozione del programma di attuazione o del relativo adeguamento.

Tutti gli altri comuni non sono obbligatoriamente soggetti alla adozione del programma di attuazione, ma possono comunque provvedervi.

In assenza del programma di attuazione, i comuni proprietari di aree estrattive individuate dal Piano devono provvedere alla loro suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 10 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 e s.m. ”.

E di integrare altresì il punto 3.6.2 “Prescrizioni particolari per l’attuazione del Piano”, come di seguito:

“L’area estrattiva per porfido PIANACCI deve essere oggetto di progettazione coordinata con le porzioni confinanti ricadenti nel territorio del comune di Fornace.”

“L’area estrattiva per porfido PIANACCI - SLOPI - S. STEFANO -VAL DEI SARI deve essere oggetto di progettazione coordinata con le porzioni confinanti ricadenti nel territorio di Lona Lases.”

Si evidenzia inoltre che:

- la rettifica della cartografia del Piano cave è un adattamento tecnico che non modifica le aree estrattive;
- le modifiche della Relazione del Piano cave costituiscono modifiche amministrativo-procedurali che non comportano variazioni cartografiche;
- le modifiche proposte si configurano come adeguamenti tecnico-amministrativi al Piano cave, ai sensi dell’art. 4 comma 10 bis della Legge provinciale sulle cave n. 7/2006, e pertanto non comportano variante del Piano cave.

Per quanto sopra esposto, si propone di approvare gli adeguamenti tecnico-amministrativi al Piano cave poc’anzi esposti, ai sensi dell’art. 4 comma 10 bis della Legge cave, recependo i contenuti “per relationem” del verbale di deliberazione n. 23 di data 24 ottobre 2024 del Comitato tecnico interdisciplinare cave.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visto l’articolo 4, comma 10 bis, della Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 del 10 ottobre 2003 “4° Aggiornamento del Piano cave” e ss.mm.;
- visto il verbale di deliberazione n. 23 di data 24 ottobre 2024 del Comitato tecnico interdisciplinare cave;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis, della Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo *per relationem* i contenuti del verbale di deliberazione n. 23 di data 24 ottobre 2024 del Comitato interdisciplinare cave, i seguenti adeguamenti tecnico-amministrativi al Piano cave:

- a) la rettifica del perimetro dell'area estrattiva "Val Scorzai", nel Comune di Cembra-Lisignago (TAV. 7 del Piano cave), come rappresentata nelle due tavole cartografiche (vista "ortofoto" e vista "carta tecnica"), costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- b) la modifica della Relazione del Piano cave, come segue:

- il punto 3.6.1. "Programma di attuazione" è sostituito dal seguente:

I programmi di attuazione previsti dalla Legge provinciale sulle cave devono uniformarsi alle indicazioni del Piano prevedendo, in particolare per l'aspetto minerario ed in relazione alle singole situazioni e necessità, quanto segue:

- g) modalità, tempi e priorità nella coltivazione e relativo recupero ambientale delle aree;*
- h) modalità per la redazione di progetti di coltivazione razionali e, nel caso di due o più cave adiacenti, reciprocamente compatibili;*
- i) qualità, quantità, tipo e localizzazione delle infrastrutture necessarie alla coltivazione delle cave;*
- j) modalità, tempi e priorità di realizzazione delle infrastrutture;*
- k) individuazione delle strade comunali da declassificare, in quanto non più utilizzabili e di intralcio alla razionale coltivazione dei giacimenti;*
- l) eventuale indicazione delle aree dove è possibile effettuare la lavorazione del materiale estratto autorizzando appositi impianti.*

In considerazione della rilevanza delle aree estrattive individuate sul loro territorio, i comuni obbligatoriamente soggetti alla redazione del programma di attuazione sono:

- ALBIANO;
- BASELGA DI PINÈ;
- FORNACE;
- LONA-LASES;
- TRENTO (solo per il porfido).

I Comuni che hanno approvato i lotti sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale e contenuti al successivo punto 3.7.1.1, alla scadenza del programma di attuazione non sono più soggetti all'obbligo di redigerne uno nuovo, se l'area estrattiva è omogenea, ossia se comprende proprietà esclusivamente comunale o esclusivamente frazionale.

Il Programma di Attuazione è sempre obbligatorio (per i Comuni del porfido) se l'area estrattiva presenta la coesistenza di proprietà diverse (comunale, frazionale, privata).

Per questi comuni le domande di autorizzazione alla coltivazione non possono essere presentate prima della data di adozione del programma di attuazione o del relativo adeguamento.

Tutti gli altri comuni non sono obbligatoriamente soggetti alla adozione del programma di attuazione, ma possono comunque provvedervi.

In assenza del programma di attuazione, i comuni proprietari di aree estrattive individuate dal Piano devono provvedere alla loro suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 10 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 e s.m.

- al punto 3.6.2. “Prescrizioni particolari per l’attuazione del Piano”, per i territori comunali di Lona-Lases e Fornace, vengono inserite le seguenti prescrizioni:
“L’area estrattiva per porfido PIANACCI deve essere oggetto di progettazione coordinata con le porzioni confinanti ricadenti nel territorio del comune di Fornace.”
“L’area estrattiva per porfido PIANACCI – SLOPI – S. STEFANO – VAL DEI SARI deve essere oggetto di progettazione coordinata con le porzioni confinanti ricadenti nel territorio di Lona Lases.”

- 2) di dare atto che:
 - la rettifica della cartografia del Piano cave è un adattamento tecnico che non modifica le aree estrattive;
 - le modifiche della relazione del Piano cave costituiscono modifiche amministrativo-procedurali che non comportano variazioni cartografiche;
 - le modifiche proposte si configurano come adeguamenti tecnico-amministrativi al Piano cave, ai sensi dell’art. 4 comma 10 bis della Legge provinciale sulle cave n. 7/2006, e pertanto non comportano variante del Piano cave;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia “Sezione Aree Estrattive” e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;
- 4) di trasmettere copia di questa deliberazione al Comune di Cembra Lisignago e ai Comuni interessati dalla modifica della Relazione del Piano cave;
- 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 - lettera b) - della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 15:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Piano Cave - Comune di Cembra Lisignago - Tav. 7 - porfido Val Scorzai

**Il Vice Presidente
Francesca Gerosa**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE
Nicola Foradori**


Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali
ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO

| | |
|--|-----------------------------|
| Comune | Denominazione |
| CEMBRA LISIGNAGO | VAL SCORZAI |
| TAVOLA 7 | Materiale PORFIDO |
| Superficie estrattiva m² 349.401 discarica m² 120.706 | |





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO

Comune

CEMBRA LISIGNAGO

Denominazione

VAL SCORZAI

Materiale

PORFIDO

TAVOLA 7

Superficie **estrattiva m² 349.401**

discarica m² 120.706

